

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

(77^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Compensi per le ore d'insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri); « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » (1761) (D'iniziativa dei senatori Donati ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (1)

| | |
|----------------------|---|
| PRESIDENTE | Pag. 1388, 1389, 1392, 1393, 1394, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408 |
| BALDINI | 1389, 1405 |
| BERTOLA | 1389, 1404, 1405 |
| BRUNO | 1390, 1397, 1401 |
| DE SIMONE | 1389, 1390, 1393, 1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1406 |
| DI ROCCO | 1389, 1390, 1392, 1393, 1397, 1398, 1404, 1406, 1407 |
| DONATI | 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 |
| GRANATA | 1388, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400, 1402, 1406, 1408 |
| LUPORINI | 1401 |

(1) Il testo unificato dei due disegni di legge ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria ».

| | |
|--|---|
| MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | Pag. 1390, 1391, 1393, 1394, 1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1402, 1403, 1407 |
| MONEI | 1391, 1393, 1398, 1407, |
| ZACCARI, relatore | 1391, 1397, 1399, 1400 |

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791) (D'iniziativa dei deputati Bertè e Pitzalis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

| | |
|--|------------------|
| PRESIDENTE | 1410, 1412, 1413 |
| DI ROCCO, relatore | 1410 |
| MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | 1412 |

« Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (2002) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi e Luzzatto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|------------------|
| PRESIDENTE | 1408, 1409, 1410 |
| BERTOLA, relatore | 1408, 1409 |
| LUPORINI | 1409 |
| MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | 1409, 1410 |

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bertola, Bruno, Caleffi, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

M O N E T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, in un testo unificato, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti d'istruzione secondaria » (1761)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Zaccari: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati, Bellisario, Zaccari, Moneti, Baldini e Ponti: « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti d'istruzione secondaria ».

Come i colleghi sanno, la Sottocommissione ha formulato un nuovo testo unificato dei due disegni di legge, sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il nuovo testo risultante dalla fusione dei disegni di legge nn. 1086 e 1761, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo che le norme proposte non comportano, in sostanza, un maggior onere per il bilancio dello Stato in quanto la nuova spesa dovrebbe essere largamente compensata dalla minore spesa derivante dalla riduzione del numero dei supplenti, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento stesso ».

Comunico, altresì, che i senatori Granata e De Simone hanno proposto a loro volta un nuovo testo che, comportando maggiori spese, incontrerebbe la disapprovazione della 5ª Commissione, la quale, nel suo parere, si è già espressa implicitamente in senso contrario a qualsiasi emendamento che allarghi poco o molto l'onere finanziario.

G R A N A T A. I nostri emendamenti contengono modificazioni al testo della Sottocommissione, e per quanto si riferisce alla forma (quindi per una parte che non incide sulla valutazione già espressa dalla Commissione finanze e tesoro) e per quanto si riferisce alla sostanza, che ha anche riflessi finanziari.

Vorrei pregare il Presidente, sul piano della più aperta e leale collaborazione, di porre all'esame della Commissione anche i nostri emendamenti. Insisto sulla dizione « emendamenti », perchè, probabilmente, la formula « nuovo testo » potrebbe apparire come una deliberata contrapposizione di due impostazioni diverse, che in realtà non è nelle nostre intenzioni.

Possiamo esaminare la parte relativa alla maggiore spesa ed eventualmente trovare un punto di incontro, ma gradiremmo che fosse esaminata anche l'altra parte, in quanto, a nostro avviso, almeno per qualche articolo, la formulazione da noi proposta dà maggiori garanzie (dico questo senza alcuna intenzione polemica).

P R E S I D E N T E. Quindi, lei insiste per la discussione dei suoi emendamenti?

G R A N A T A. Desideriamo che gli emendamenti vengano discussi dalla Commissione, per vedere se sia possibile trovare un punto di incontro e, inoltre, per poter chiarire i motivi che sono all'origine della loro presentazione.

P R E S I D E N T E. La discussione dovrebbe svolgersi comunque prendendo per base il testo della Sottocommissione.

G R A N A T A. Certamente.

P R E S I D E N T E. Così, dunque, rimane stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione, di cui do lettura:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto per gli orari di cattedra, l'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è, di regola, di 18 ore settimanali.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.

Per andare incontro a certe esigenze di estetica, proporrei di formulare il primo comma in modo tale da eliminare il gerundio iniziale.

D I R O C C O. L'articolo 1 potrebbe essere così modificato: « L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è, di regola, di 18 ore settimanali, ferme restando le disposizioni sugli orari di cattedra ».

B A L D I N I. A mio avviso, l'articolo 1 è già superato, in quanto contiene un'affermazione che potrebbe poi risultare in contrasto con quello che disporrà la futura legge sullo stato giuridico dei professori.

Ritengo, pertanto opportuna la soppressione del primo comma.

Dichiaro, inoltre, di essere contrario al secondo comma, perchè il Preside, a mio avviso, dev'essere libero di compilare un orario scolastico in base alle esigenze didattiche, senza essere vincolato ad un calendario prestabilito dalla legge.

D E S I M O N E. Noi abbiamo proposto di omettere tutto il primo articolo, anche perchè questa è una legge di carattere eccezionale, che deve avere una efficacia transitoria.

B E R T O L A. Concordo con le osservazioni del senatore Baldini, anche perchè il primo comma mi sembra pleonastico.

D O N A T I. Tutto il disegno di legge è imperniato sulla distinzione tra orario d'obbligo e orario di cattedra. Con la soppressione dell'articolo 1, quindi, si verrebbe ad eliminare la base sulla quale si fondano gli altri articoli e, di conseguenza, non si reggerebbe più neppure la successiva distinzione prevista dall'articolo 3 in merito alla retribuzione delle ore supplementari d'insegnamento. D'altra parte, nessuna novità è contenuta in questo primo comma, perchè attualmente la legge prevede un orario d'obbligo e un orario di cattedra.

Per quanto riguarda il secondo comma, mi rimetto alla Commissione. Evidentemente il secondo comma è nato da una ragione di ordine pratico che il Ministero ha già rilevata, tanto è vero che per mezzo di circolari esso insiste affinché i presidi tengano conto di tale orientamento che, però, non è codificato in una norma di legge.

Qual'è l'inconveniente a cui si vuol porre rimedio? I professori insegnano per 10 o 11 ore settimanali, si recano a scuola tre giorni soltanto per settimana e si sottraggono, conseguentemente, all'obbligo della sostituzione dei colleghi assenti per breve durata; così l'onere di queste supplenze ricade su coloro che, avendo 16 o 17 ore di insegnamento, debbono necessariamente essere presenti a scuola cinque o sei giorni per settimana. Non è giusto che le ore di supplenza debbano gravare su chi ha già maggiore lavoro. I presidi, non avendo una legge a cui appoggiarsi, finiscono con l'essere nella pratica impossibilitati di mettere rimedio ad una simile situazione.

Ritengo, pertanto, che sarebbe giusto sancire nella legge una direttiva già impartita dal Ministero e che risponde a giustizia.

Tuttavia, riconosco che questo secondo comma non è essenziale all'economia della legge.

D I R O C C O. Concordo con le considerazioni fatte dal senatore Donati in merito alla opportunità di obbligare gl'inse-

gnanti ad essere presenti a scuola per un numero determinato di giorni. Ritengo, però, che la norma proposta sia troppo assoluta e, quindi, tale da poter creare in futuro gravi inconvenienti. Vi sono insegnanti, infatti, che hanno solo poche ore d'insegnamento e che per raggiungere la scuola debbono a volte percorrere grandi distanze.

Ci sono professori che insegnano in due scuole, con poche ore d'insegnamento per ciascuna; come possono essere presenti per 5 giorni in ogni scuola?

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo caso non si tratta di orario normale di cattedra.

D I R O C C O. La norma si riferisce, quindi, solo a cattedre di ruolo?

D O N A T I. Certamente.

D I R O C C O. Potremmo ridurre l'obbligo della presenza a 4 giorni, oppure dire: non meno di 4 giorni.

B R U N O. La dizione « non meno di quattro giorni » porterebbe a codificare il 4; e quindi, il preside si troverebbe di fronte a maggiori difficoltà.

D I R O C C O. Allora lasciamo pure 5 giorni.

D E S I M O N E. Il disegno di legge mira a dare ai professori che hanno un orario di cattedra più ridotto, la possibilità di assolvere ad un incarico facoltativo per un maggiore numero di ore di insegnamento. Se questo è lo scopo del disegno di legge, appare strana la preoccupazione espressa dal senatore Donati.

Il professore che ha 15 ore di insegnamento potrà, sulla base del disegno di legge in esame, avere l'incarico per ore eccedenti l'orario normale di cattedra. Ma se noi stabiliamo che l'insegnante deve essere presente per un numero di giorni non inferiore a 5 per poter assumere l'incarico di ore straordinarie, poniamo una norma in contrasto

con il disegno di legge stesso, perchè esso stabilisce che non si può obbligare l'insegnante a svolgere delle ore straordinarie essendo facoltativa l'assunzione dell'incarico.

Ritenimo che la eliminazione della norma che stiamo esaminando sia la soluzione migliore, perchè lascia impregiudicate le disposizioni sia per quanto concerne l'orario di cattedra, sia le supplenze saltuarie.

Dichiaro, pertanto, che non siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo 1 del testo della Sottocommissione.

G R A N A T A. Credo che, prima di decidere sul comma in questione, si debbano valutare attentamente tre ordini di motivi, motivi di natura didattica, motivi di carattere pratico e motivi di carattere contingente.

Per quello che si riferisce al primo ordine di motivi, cioè quelli di natura didattica, sono d'accordo con le preoccupazioni manifestate dal senatore Donati, in quanto, effettivamente, quando un insegnante chiede al preside di restringere il suo orario di cattedra, supponiamo in tre giorni di lezioni per settimana, costringe il preside stesso a compiere acrobazie nella distribuzione dell'orario, che tornano a danno dell'efficacia della opera didattica dell'insegnante. Non vorrei fare una distinzione, ma, senza dubbio, ci sono materie più difficili e materie più facili, materie più pesanti e materie meno pesanti; ora, molte volte, succede che materie più pesanti vengano assegnate all'ultima ora di lezione, quando cioè la capacità di resistenza e d'attenzione dei ragazzi è già sfruttata, e questo perchè bisogna venire incontro alle richieste degli insegnanti di quelle date materie, che vogliono accentrare le proprie ore di cattedra in un numero di giorni più ristretto.

Quindi, dal punto di vista didattico, le preoccupazioni sono valide e, se dovessimo valutare l'opportunità o meno del comma in oggetto solo in base a queste, sarei senza altro per il suo mantenimento. Ma ci sono ragioni di carattere pratico e contingente che suggeriscono una soluzione diversa, proprio per non essere in contrasto con lo spirito di questo disegno di legge.

I motivi di carattere pratico cui accenna il senatore Donati sono facilmente superabili, perché, per le supplenze temporanee, il Preside può benissimo chiamare il professore che in quel dato giorno non ha lezione.

DONATI. Ma se il professore è fuori sede, in che modo il Preside può avvertirlo?

GRANATA. In genere, quasi sempre l'assenza dell'insegnante è conosciuta con un giorno di anticipo; è raro che un insegnante si assenti senza darne preventiva comunicazione al Preside e questi, quindi, può benissimo avvertire chi dovrà fare le supplenze.

Poi ci sono motivi di carattere contingente: se costringiamo il Preside a distribuire l'orario in cinque giorni alla settimana, sarà più difficile che l'insegnante possa accettare l'orario suppletivo per la durata di un anno; senza dire che ciò comporterebbe delle difficoltà anche al Preside stesso per la distribuzione delle ore, in modo di far quadrare l'orario di cattedra con questo duplice orario che l'insegnante deve osservare.

Credo, pertanto, che in questa situazione convenga non dire nulla, non ribadire un principio che assumerebbe un carattere imperativo, e che potrebbe essere interpretato in un senso o nell'altro dai presidi e dai professori. Rimandiamo alla discussione dello stato giuridico l'esame più approfondito della questione e, per il momento, non inseriamo nel disegno di legge una norma specifica che prescriva un adempimento di questo genere, la quale, ripeto, apparirebbe in contrasto con lo spirito del provvedimento stesso, che ci auguriamo abbia un carattere transitorio e contingente.

MONETTI. Vorrei fare solo alcune osservazioni e molto brevemente, perché, altrimenti, sarei costretto a ripetere quanto già è stato detto.

Per ciò che riguarda in modo particolare il secondo comma dell'articolo 1, ritengo che le preoccupazioni di carattere didattico debbano essere prevalenti rispetto alle altre, pure legittime, che rendono comprensibili l'opposizione del senatore Baldini e la perplessità del senatore Granata.

Dico questo, in quanto so per esperienza che, purtroppo, le esigenze familiari degli insegnanti prendono sempre il sopravvento su quelle didattiche. Abbiamo orari scolastici combinati in un modo privo assolutamente di buon senso, per consentire agli insegnanti di soddisfare le loro esigenze familiari, senza dubbio legittime, ma che debbono ormai, avendo essi scelta la carriera scolastica, armonizzarsi con le esigenze della scuola.

Pertanto, ritenendo prevalenti le esigenze di carattere didattico, ma non disconoscendo quelle di carattere familiare, penserei che si potrebbe forse addolcire un poco la norma del secondo comma dicendo «Nessun insegnante di regola può svolgere...», in modo da lasciare al Preside, per casi del tutto eccezionali, dovuti a seri motivi familiari, la possibilità di un temperamento.

GRANATA. La legge deve avere sempre carattere imperativo.

MONETTI. Ho fatto soltanto una proposta.

GRANATA. L'espressione « di regola » non ha alcun significato. Lasciamo questa materia alla discrezione del Preside!

ZACCARI, *relatore*. Secondo il mio punto di vista, il primo comma deve rimanere per l'economia della legge e vorrei che la Commissione valutasse attentamente questa necessità. Per il secondo comma non insisterei: penso che la Commissione, in effetti, potrebbe espungerlo dal disegno di legge, in quanto, nonostante sia stato inserito per preoccupazioni didattiche e morali, non si può dire che esso abbia un'attinenza assoluta col provvedimento nel suo complesso.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta il disegno di legge nella sua impostazione, quale scaturisce dagli articoli che furono concordati in sede di Sottocommissione ristretta. Siccome, come tutti sanno, non si tratta di affrontare in pieno il problema

degli orari di cattedra, ma per la terza volta, in breve spazio di tempo, questa Commissione è chiamata a decidere su provvedimenti di carattere contingente, che intendono venire incontro, con espedienti particolari, a situazioni di difficoltà sorte dalla espansione notevole della partecipazione dei giovani alle scuole medie e superiori, il Governo ritiene che non si debba, in sede di provvedimenti particolari, turbare quella che è attualmente l'impostazione di fondo delle nostre istituzioni scolastiche. E chiaro, o almeno augurabile, che fra non molto si potranno affrontare le questioni di fondo. Per il momento, cerchiamo di venire incontro a queste difficoltà temporanee, con provvedimenti destinati a durare quanto dureranno queste stesse difficoltà.

Per tale ragione, pertanto, io ritengo fondamentale in questo disegno di legge la distinzione tra le ore che stanno al di sotto e quelle che vanno oltre le diciotto settimanali. Attualmente l'orario d'obbligo è di diciotto ore, e si tratta di una disposizione operante, in quanto, se non erro, nei casi in cui l'orario di cattedra va oltre le diciotto ore, è ammesso un compenso per le ore eccedenti. Quindi, col primo comma dell'articolo 1, non si introduce una nuova norma, ma si richiama una norma già esistente, e tale richiamo mi sembra molto opportuno, perchè proprio dalla norma già esistente scaturisce la distinzione tra il trattamento per le ore, diciamo così, straordinarie che restano però al di sotto dell'impegno delle diciotto ore e quelle che vanno al di là.

Il Governo ritiene di non poter derogare da questa distinzione, anche perchè in altro modo sarebbe evidente e indiscutibile il maggiore onere, per cui il parere favorevole che ci è stato dato — con qualche difficoltà — dalla Commissione finanze e tesoro non avrebbe più valore, e il disegno di legge, ancora una volta, si fermerebbe.

Pertanto, mi pare opportuno, anche dal punto di vista dell'armonia legislativa, richiamare, all'inizio di questo disegno di legge, la norma delle diciotto ore obbligatorie.

Per quanto concerne la seconda questione che, cioè, l'orario normale di cattedra debba essere distribuito almeno in cinque giorni, nella sostanza il Governo è senz'altro d'accordo. Chi vi parla è professore, come la maggior parte di voi, e sa, quindi, quali gravi inconvenienti scaturiscano per la scuola dal prevalere frequente, purtroppo, delle considerazioni di interesse personale sulle considerazioni relative all'interesse generale della scuola stessa, per cui avviene che alcuni professori riescano ancora oggi a farsi concentrare l'orario di obbligo in un numero troppo limitato di giorni. Questo non procura soltanto l'inconveniente, al Preside, di non poter avere a disposizione per le supplenze temporanee professori meno gravati nell'orario di cattedra, ma comporta soprattutto inconvenienti notevoli, sia per quanto riguarda il sovraccarico degli allievi, sia per quanto riguarda il sovraccarico dei professori. È chiaro infatti che taluni orari di cattedra sono stati stabiliti entro certi limiti, in quanto il legislatore ha ritenuto che l'onerosità dell'insegnamento di quella disciplina fosse tale da non poter imporre all'insegnante un impegno, per esempio, di quattro, cinque ore di lezione al giorno, ma qualora si concentri l'insegnamento in pochi giorni e si sottoponga perciò l'insegnante a questo impegno, è evidente che il suo rendimento non sarà quello che sarebbe desiderabile.

Comunque, siccome il fine di questo disegno di legge non è quello di disciplinare tale materia, se la Commissione ritiene di non dover inserire il secondo comma, il Governo non ha nulla da eccepire; esso continuerà a raccomandare ai capi d'istituto, con circolari, come ha fatto e come fa, di evitare la concentrazione delle ore d'insegnamento in pochi giorni della settimana.

P R E S I D E N T E . I due commi di questo articolo verranno dunque votati separatamente.

D I R O C C O . Per il primo comma, propongo la seguente formulazione: « L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di regola di 18 ore setti-

manali, ferme restando le disposizioni inerenti agli orari di cattedra »

PRESIDENTE. Potremmo dire « fermo quanto disposto per gli orari di cattedra ».

DI ROCCO. Sono d'accordo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo; proporrebbe soltanto di sopprimere l'espressione « di regola ».

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Sottocommissione e con le modificazioni che sono state adesso suggerite, sarebbe, pertanto così formulato:

« L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra ».

GRANATA. Dichiaro che voteremo contro, perchè consideriamo pleonastico e inopportuno questo primo comma, anche riguardo ad altri emendamenti che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1, nel testo del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 1, quale risulta nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione e per il quale il Governo e il relatore si rimettono alla Commissione:

« Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5 ».

DONATI. Insisto affinché questo comma sia messo in votazione, per le ragioni di carattere didattico che ho già esposte.

MONETTI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

GRANATA. Dichiaro che anche noi ci asterremo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, del quale è stata data lettura.

(È approvato).

DE SIMONE. Senatore Donati, vorrei chiedere se il secondo comma si riferisce a tutti gli insegnanti, anche a quelli non di ruolo.

DONATI. Si riferisce agli insegnanti che hanno un orario normale di cattedra; ma colui che fa cinque, sei o sette ore in tutta la settimana non è soggetto a questo obbligo.

GRANATA. E se si tratta di un supplente che ha l'orario diviso in due istituti? Un insegnante incaricato può avere la retribuzione dell'orario normale di cattedra pur insegnando in due istituti diversi.

DONATI. Certamente.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che abbiamo già votato con esito positivo per l'accoglimento del secondo comma; adesso, si tratta solo di ulteriori chiarimenti?

GRANATA. Volevo dire che, per gli insegnanti che raggiungono l'orario di cattedra nella maniera da me indicata, la disposizione non si applica.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli insegnanti ai quali lei allude, hanno due mezze cattedre.

GRANATA. Ma raggiungono l'orario normale di cattedra.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Hanno due mezze cattedre, ma hanno l'orario normale di

cattedra che è quello relativo ad una cattedra, la quale non può essere suddivisa in due istituti diversi.

G R A N A T A . Altro è dire « orario normale di cattedra », altro è dire « cattedra ». In sostanza, qui abbiamo un problema di carattere giuridico ed un problema di carattere economico; io so che l'orario normale di cattedra, ai fini del trattamento economico, si può raggiungere anche insegnando in istituti diversi.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si percepisce una parte dello stipendio presso un istituto ed una parte dello stipendio presso un altro istituto. Ma mi pare troppo evidente che la norma deve applicarsi solo se un insegnante di ruolo o incaricato svolga l'intero orario di cattedra in un solo istituto.

G R A N A T A . Se la dizione fosse diversa, saremmo più tranquilli.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La stessa logica dovrebbe fugare in materia ogni preoccupazione; comunque, se questa norma sarà approvata anche dall'altro ramo del Parlamento e, quindi, diverrà legge, ci prenderemo cura di impartire istruzioni ai Capi d'istituto nel senso che ora è stato indicato: chiariremo, cioè, che, qualora l'incaricato o il supplente completi l'orario di cattedra in due istituti diversi, in nessuno dei due questa norma è applicabile.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

Il Provveditore agli studi, su proposta dei Presidi o Direttori, può assegnare un incarico fino a 8 ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, in mancanza, agli incaricati abilitati purchè si tratti di insegnamento nell'ambito dello stesso

istituto e purchè non vengano superate le 24 ore settimanali, quando nella provincia mancino insegnanti abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione disposti a coprire le ore disponibili. La prestazione oltre l'orario di cattedra e facoltativa per gli insegnanti.

I senatori Granata e De Simone hanno proposto di sostituire il predetto articolo col seguente:

« Negli istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi, su proposta dei Presidi o Direttori, può affidare un incarico fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente, agli insegnanti abilitati incaricati a condizione che l'incarico per le ore eccedenti, facoltativo per gli insegnanti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario di insegnamento superiore alle 22 ore settimanali;

c) sia assegnato, tenendo conto dell'anzianità di servizio, dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie ».

D O N A T I . Propongo di inserire, nel testo presentato dalla Sottocommissione, l'avverbio « preferibilmente » tra le due parole « incaricati abilitati ».

Negli istituti tecnici industriali e professionali oggi si ricorre, purtroppo, ad insegnanti che spesso non hanno neppure la laurea, e che sono semplicemente dei periti industriali i quali di fatto occupano cattedre riservate agli ingegneri. Di conseguenza usando la dizione: « agli insegnanti preferibilmente abilitati », stabiliamo una graduatoria e possiamo così avvalerci anche dell'opera di incaricati non abilitati per coprire le ore eccedenti.

G R A N A T A . Sostanzialmente l'articolo da noi proposto stabilisce in modo analitico i criteri secondo i quali si possono assegnare gli incarichi oltre l'orario di cattedra; inoltre, con la lettera c), si tende a garantire il

rispetto dell'anzianità degli insegnanti, riducendo il potere discrezionale dei presidi che, in qualche caso, potrebbe anche prestarsi ad arbitri pericolosi.

Ci rendiamo perfettamente conto delle ragioni, che si potrebbero addurre contro un simile criterio.

Si potrebbe obiettare che se costringiamo i presidi a rispettare l'anzianità nelle proposte da fare agli insegnanti, potrà anche accadere che professori meno idonei dal punto di vista didattico, ma più anziani, finiscano col ricevere l'incarico, che sarebbe, invece, meglio assolto da insegnanti meno anziani e perciò anche fisicamente più idonei ad assumere un compito senza dubbio oneroso. Tuttavia noi riteniamo che la legge debba rispettare il principio dell'anzianità.

Nell'articolo da noi proposto, è contenuta un'altra modificazione, che consiste nel ridurre da 24 a 22 ore l'orario settimanale massimo, perchè per taluni insegnanti 24 ore sono indubbiamente troppo pesanti. L'insegnante di latino e greco, infatti, ha già 16 ore settimanali e non so come potrà, secondo la norma contenuta nel testo concordato, assumere un ulteriore incarico della durata di 8 ore: l'insegnamento diventerebbe troppo gravoso, cosa che non andrebbe certamente a vantaggio dell'efficienza didattica; in questo modo si verrebbe, inoltre, a frustrare lo scopo per cui è stato formulato il presente disegno di legge.

A nostro avviso, quindi, 22 ore rappresentano il limite massimo a cui si possa arrivare in relazione alla capacità di rendimento di un insegnante, seriamente impegnato nel suo lavoro. È vero che per certi insegnamenti di carattere pratico, il limite di 24 ore potrebbe essere raggiunto senza eccessivo nocimento in relazione alle necessità didattiche, ma in questo caso, ove si volesse insistere, si potrebbe proporre un emendamento inteso a consentire solo per gl'insegnamenti di carattere tecnico-pratico, un limite massimo di 24 ore settimanali.

Per le ragioni esposte, insistiamo sulle proposte da noi avanzate, e cioè: riduzione del limite massimo a 22 ore; rispetto del criterio dell'anzianità nelle proposte che il preside deve fare, tenendo sempre presente che si tratta di incarichi di carattere facoltativo.

D O N A T I . Apprezzo molto l'intervento del senatore Granata e dichiaro che non mi formalizzo sulla dizione dell'articolo 2 come risulta nel testo concordato, anzi non ho nulla in contrario a prendere come base di discussione il testo dell'articolo da lui presentato.

Riconosco il valore di certe osservazioni fatte dal senatore Granata, e, particolarmente, di quella tendente a fissare un criterio di scelta, sottraendo ai presidi la discrezionalità che effettivamente l'articolo 2 del testo concordato concede. Le ragioni di questa discrezionalità sono state bene esposte dal senatore Granata; desidero aggiungere che esiste anche un criterio di responsabilità che, purtroppo, lo Stato italiano ha dimenticato e continuamente dimentica. I funzionari non hanno ormai alcuna responsabilità, sono solo degli automi che applicano meccanicamente le norme, senza vedere se e quando questa applicazione possa tornare utile al servizio. Il buon andamento del servizio richiederebbe una maggiore discrezionalità e, quindi, anche un maggiore senso di responsabilità, poichè via via che eliminiamo la discrezionalità, eliminiamo anche la responsabilità.

Oggi il Provveditore è un semplice passacarte, umiliato perchè non ha alcuna funzione sostanziale mentre in passato gli erano riconosciuti certi poteri discrezionali. Il Preside, quando aveva la responsabilità dell'istituto, poteva scegliere il suo personale e curava effettivamente che fosse il migliore; oggi tutto avviene automaticamente, e può capitare il caso di un insegnante di calligrafia o di francese che vada ad insegnare italiano o latino, perchè una certa norma, ad un certo momento, ha consentito a costui di entrare in graduatoria.

Il preside dovrebbe proporre al Provveditore l'insegnante che ritiene più idoneo a ricoprire un determinato incarico.

G R A N A T A . Se mi è consentito d'interrompere posso anche accedere alle osservazioni del senatore Donati, proponendo un emendamento alla lettera c), col quale si stabilisca che, oltre all'anzianità, si tenga conto anche delle note di qualifica.

D O N A T I . Apprezzo quest'ultima proposta del senatore Granata, e mentre dichiaro che accetto di discutere sull'articolo proposto dai senatori Granata e De Simone, insisto sulla opportunità di lasciare quale limite massimo l'orario di 24 ore. Il disegno di legge è sorto per gli istituti tecnici, industriali e professionali, dove i tecnici sono chiamati a lavorare in laboratorio per circa 18 ore settimanali; è chiaro che nessuno riuscirà a raggiungere il limite massimo di 24 ore, tuttavia è opportuno lasciare questa possibilità, anche perchè abbiamo necessità urgente di coprire posti vacanti. Ci troviamo oggi in condizioni di dover cercare di legare all'istituto tecnico professionale perfino i periti prima ancora che costoro finiscano gli studi, perchè appena possibile l'industria se li porta via.

Per le ragioni esposte, ritengo che possiamo mantenere il limite massimo di 24 ore, che non obbliga nessuno, ma concede solo una facoltà. Faccio presente che gli stessi professori di istituti tecnici industriali e professionali avevano chiesto che il limite massimo fosse portato a 30 ore.

P R E S I D E N T E . Lasciamo come limite massimo 24 ore settimanali.

D O N A T I . Per il resto sono disposto ad accettare il testo proposto del senatore Granata.

P R E S I D E N T E . Il preside nell'assegnare queste prestazioni supplementari non segue un suo criterio? Perchè vogliamo sempre sostituirci alle persone che godono, almeno per definizione, della nostra fiducia?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono favorevole all'emendamento Donati, perchè usando la dizione: « agl'insegnanti preferibilmente abilitati », consentiamo l'assunzione dell'incarico anche a coloro che non sono neppure in possesso del titolo per concorrere all'abilitazione. Se questo noi volessimo, sarebbe inutile prendere questi provvedimenti per caricare gl'insegnanti di un orario maggiore; sarebbe più opportuno, in tal caso, distri-

buire le ore tra il maggior numero possibile di questi improvvisati insegnanti in modo da ridurre al minimo le probabilità del danno.

Non sono, pertanto, favorevole all'emendamento Donati, per i gravi inconvenienti che verrebbe a creare; si potrebbe al massimo aggiungere un'altra specificazione e cioè che questo incarico straordinario possa essere affidato in primo luogo ai professori di ruolo, poi gli abilitati e per ultimo ai non abilitati, forniti però del titolo specifico che dà accesso all'abilitazione.

G R A N A T A . Si tratta di insegnanti che sono già dentro la scuola.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Granata, lei sa che, purtroppo, nella scuola, in numero certo troppo rilevante per quanto attiene agli interessi della scuola stessa, si trovano incaricati i quali non soltanto non sono abilitati, ma non sono neanche laureati, nè forniti del titolo specifico che permetterebbe loro di accedere all'abilitazione. Noi vogliamo evitare questo inconveniente; invito, pertanto, a preferire un testo che dia una certa garanzia.

D E S I M O N E . Sono d'accordo perchè il testo rimanga così com'è, senza che s'introduca l'avverbio « preferibilmente »; tuttavia occorre precisare che quando mancano i professori di ruolo e gli abilitati — e ciò può accadere ed accade soprattutto negli'istituti di nuova creazione — il preside può dare un incarico suppletivo anche ai laureati che insegnano, e mi pare che questo non contrasti con lo spirito del disegno di legge.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho alcuna difficoltà perchè si includa, oltre la categoria degli incaricati abilitati, anche la categoria degli incaricati forniti di titolo che dia accesso all'esame di abilitazione.

Per quanto riguarda la lettera c), con la quale si pongono dei limiti ai poteri discrezionali del preside nella scelta, dichiaro di non essere favorevole a questi limiti, perchè

mi pare che si debba avere fiducia nei Presidi e consentire loro, soprattutto in un campo così delicato, di scegliere quegli'insegnanti che essi ritengono più idonei a fronteggiare la situazione. Ho già detto che non sarei contrario a porre dei limiti nel senso che i presidi debbano prima interpellare i professori di ruolo, poi gli incaricati abilitati e, infine, gli incaricati forniti del titolo che dà accesso all'esame di abilitazione. In questo modo, mi pare che il disegno di legge sarebbe veramente armonico. Il criterio che il senatore Granata vorrebbe aggiungere, del riferimento alle note di qualifica, mi pare che non soddisfi l'esigenza di lasciare una certa libertà al preside, perchè può benissimo esserci un professore anziano, addirittura ai limiti della carriera, con 40 anni di servizio, il quale per tutto quello che ha fatto venga qualificato *ottimo* e che, tuttavia, a giudizio del Preside, non sia in grado di aggiungere altre otto ore al suo insegnamento.

G R A N A T A . Lei attribuisce il buon senso ai presidi, ma lo nega ai professori.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono preside, non ho mai concorso per il posto di preside, e perciò non dovrei essere sospettato di parteggiare per i presidi e contro i professori. Qui si tratta però di un'altra cosa. non voglio negare il buon senso ai professori, credo che tutti possano averlo, solo che, quando ci si avvicina ai limiti di età, può darsi che questa obiettività, questo distacco nel considerare le proprie capacità cominci a venire meno e, in questo caso, si metterebbe il preside in un serio imbarazzo.

Pertanto, io direi di affidarci completamente alla discrezione dei presidi ponendo quei limiti, che ritengo giusti, per quanto concerne l'ordine di scelta per le varie categorie.

D E S I M O N E . Credo che lasciare la scelta alla discrezione del preside, porti uno sbandamento nell'ambiente della scuola.

Z A C C A R I , *relatore*. Mi pare che tutti i punti siano stati ormai chiariti dalla di-

scussione. Sono d'accordo che si voti sull'articolo presentato dai senatori Granata e De Simone, che è formulato in maniera più organica.

D I R O C C O . Nel primo comma dell'articolo presentato dai senatori Granata e De Simone, proporrei di sostituire l'espressione « Presidi o Direttori », con l'altra « Capi di istituto ». Con l'unificazione della scuola media tutti si chiameranno « Presidi », tuttavia mi sembra che, nel settore artistico, qualche « Direttore » conservi questo titolo.

P R E S I D E N T E . Per la scuola artistica faremo però un articolo a parte.

D I R O C C O . Dicendo « Capi d'istituto » siamo a posto per il presente e per il futuro.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Si intende allora che la votazione avrà luogo prendendo a base il testo proposto dai senatori Granata e De Simone.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Rocco, tendente a sostituire le parole « Presidi o Direttori » con le altre « Capi d'istituto ».

(È approvato).

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo che le parole: « agl'insegnanti di ruolo e, subordinatamente, agl'insegnanti abilitati incaricati » siano sostituite dalle seguenti: « agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente, agli insegnanti abilitati incaricati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione ».

B R U N O . Dicendo « e, subordinatamente, agli insegnanti abilitati incaricati o forniti del titolo... » mi pare che non facciamo alcuna distinzione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Diciamo allora « subordinatamente e nell'ordine ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire le parole: « e, subordinatamente agli insegnanti abilitati incaricati » con le altre: « e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione ».

(È approvato).

Metto in votazione la prima parte dell'articolo, fino alla lettera a) esclusa, con gli emendamenti già approvati.

(È approvata).

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei, poi, escludere dalla lettera c) l'inciso « tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle note di qualifica », per la ragione che ho esposta poco anzi; vorrei, cioè, affidarmi più largamente al discernimento dei Presidi, tanto più che, la prima parte dell'articolo comporta se non altro, un'esortazione ai Presidi a valutare accuratamente innanzitutto i professori di ruolo.

PRESIDENTE. La valutazione dell'anzianità di servizio non regge, in quanto ci potrebbe anche essere un professore anziano, fisicamente poco idoneo, per esempio debole di udito.

DE SIMONE. Ma questi può sempre rinunciare.

DI ROCCO. Abbiamo stabilito che il preside deve prima interpellare i professori di ruolo piuttosto che quelli incaricati e abilitati; quindi, il criterio proposto dal senatore Granata è già implicito ed ogni preoccupazione cade.

Per quanto concerne, poi, le note di qualifica non si può non condividere l'osservazione del Governo; si tratta di un'aggiunta superflua e inopportuna.

GRANATA. A spiegazione del motivo per cui insistiamo sull'inciso « tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle note di

qualifica » io debbo dire questo: poichè la norma che abbiamo approvato poco fa invita chiaramente il preside ad interpellare prima i professori di ruolo e subordinatamente gli altri, parrebbe evidente che si debbano interpellare tutti i professori di ruolo; ma questo il testo non lo dice, per cui il preside può interpellare un solo professore di ruolo, magari proprio quello che certamente rifiuterà e col quale può essersi messo d'accordo per indurlo al rifiuto, dopo di che nominerà un professore non di ruolo di sua preferenza. Questo, il preside può farlo certamente.

MONETTI. Ma il testo usa il plurale: « agli insegnanti di ruolo ».

GRANATA. Ora, la nostra lettera c) rende chiaro l'obbligo che scaturisce dal disegno di legge, poichè, o riconoscete che il provvedimento fa obbligo ai presidi di interpellare tutti i professori di ruolo, oppure non ritenete che ci sia questo obbligo; se ritenete che l'obbligo ci sia, la lettera c) chiarisce meglio il concetto; se ritenete, invece, che questo obbligo non sussista, allora s'impone la necessità di insistere sulla lettera c).

PRESIDENTE. Quando manca un professore, poniamo di latino e di greco, a chi si deve fare ricorso? Certamente ad un professore delle stesse discipline; non possiamo andare a caso e prendere un professore qualsiasi, anche se è di ruolo.

GRANATA. Ma in un istituto possono esserci più insegnanti della stessa materia; quale criterio deve allora seguire il preside?

Supponiamo che si tratti di un incarico suppletivo per italiano e latino, che comporti lo svolgimento di sei ore di lezione in un istituto in cui ci siano tre sezioni e, quindi, tre insegnanti di ruolo di italiano e latino, oppure due insegnanti di ruolo e un incaricato o viceversa; quale criterio deve seguire il preside nel rivolgere le proposte? Io penso che sia doveroso indicare una certa norma per cui, se sono tre i professori di ruolo, come abbiamo supposto, il preside potrà prima interpellare il professore più anziano

per qualifica e per grado, poi gli altri due; in caso contrario, dovremmo affidarci esclusivamente alla discrezionalità del preside, il che, ripeto, a nostro giudizio darebbe luogo ad inconvenienti pericolosi.

ZACCARI, *relatore*. Concordo in pieno con le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo sull'opportunità di eliminare l'inciso «tenendo conto dell'anzianità di servizio». Nonostante le argomentazioni del senatore Granata, penso che sia meglio lasciare la responsabilità al preside, nella fiducia che effettivamente le cose possano svolgersi nel modo migliore.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A proposito di quanto è stato detto poco fa dall'onorevole Presidente, riterrei conveniente che fosse inserita nell'articolo, per maggiore garanzia, qualche espressione, la quale precisasse che l'incarico deve essere affidato ad un professore della stessa materia.

Mi pare, pertanto che si potrebbe dire nella lettera a): «si riferisca ad un insegnamento affine nell'ambito...».

DONATI. Direi «analogo o affine».

PRESIDENTE. Non so se il termine «analogo» precisi bene il concetto.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Direi «identico o affine». Per quanto riguarda la lettera c), preferirei la formulazione che trovo nel testo della Sottocommissione, cioè, «quando manchino nella provincia insegnanti abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, disposti a coprire...»; il riferimento alle graduatorie potrebbe dar luogo ad inconvenienti perchè si potrebbe pensare alle graduatorie provinciali, quando sappiamo che i presidi, ad un certo punto, ricevono anche direttamente delle domande da parte di laureati.

Confermo poi la mia opposizione all'inciso: «tenendo conto dell'anzianità di servizio», contenuto nella lettera c) dell'emendamento Granata-De Simone.

DE SIMONE. Desidero far presente al rappresentante del Governo che per gli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie è prevista anche una graduatoria provinciale, ed è per questa ragione che nel nostro emendamento si è fatto riferimento alle graduatorie.

PRESIDENTE. Esaurita la graduatoria provinciale e quella interna dell'istituto, si può fare ricorso all'opera di chiunque abbia un titolo sufficiente.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si intende che deve essere esaurita anche la graduatoria interna dell'istituto, prima di ricorrere all'opera di altri elementi, non insisto nelle mie osservazioni.

DE SIMONE. Il rappresentante del Governo ha proposto di inserire alla lettera a) dopo le parole: «si riferisca ad un insegnamento», le altre: «identico o affine». Con una simile norma, un professore d'italiano e latino potrebbe ricevere l'incarico per l'insegnamento del latino e greco, in quanto è affine. Mi domando se non possa essere preferito un professore abilitato in latino e greco.

DONATI. È evidente, perchè il professore è di ruolo solo per l'italiano e il latino.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Eliminando la parola «affine», renderemmo la norma troppo rigida proprio nei confronti delle scuole tecnico-professionali alle quali particolarmente è diretta e dove esistono numerose materie di insegnamento affini tra loro.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe meglio rinunciare all'aggiunta delle parole «identico e affine», e lasciare il testo originario.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Va bene, non insisto.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)77^a SEDUTA (27 giugno 1962)

G R A N A T A . Da parte nostra, insistiamo per il mantenimento dell'inciso contenuto alla lettera c).

P R E S I D E N T E . Metto dunque in votazione la lettera a) del testo proposto dai senatori De Simone e Granata, che è così formulata:

« a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto; ».

(È approvata).

Se i senatori Granata e De Simone non si oppongono, potremmo modificare la lettera b) del loro emendamento e prevedere la possibilità di un orario massimo complessivo di 24 ore settimanali (anzichè di 22, come essi propongono).

Metto dunque in votazione la lettera b) nel testo seguente:

« b) non comporti un orario di insegnamento superiore alle 24 ore settimanali; »

(È approvata).

Per quanto riguarda la lettera c), metto anzitutto in votazione l'inciso: « tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle note di qualifica », sul quale i senatori Granata e De Simone insistono e che non è accettato invece dal rappresentante del Governo.

(Non è approvata).

Il testo della lettera c) risulta pertanto così concepito:

« c) sia assegnato dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie »

Lo metto in votazione.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 2, il quale con gli emendamenti approvati, risulta così formulato

« Negli istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi, su proposta dei Capi d'istituto, può affidare un incarico fino ad un massimo di otto ore set-

timanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che l'incarico per le ore eccedenti, facoltativo per gli insegnanti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario di insegnamento superiore alle 24 ore settimanali;

c) sia assegnato dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie ».

(È approvato).

Art. 3.

L'incarico per le ore oltre l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Tale retribuzione spetta per 13 mensilità e non è pensionabile.

Essa è esente da oneri per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S.

I senatori Granata e De Simone propongono di sostituire il primo comma di tale testo col seguente:

« L'incarico per le ore eccedenti l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora in ragione di un diciottesimo del trattamento complessivo di cattedra, spettante all'insegnante, detratta la sola aggiunta di famiglia ».

Z A C C A R I , *relatore*. I senatori Granata e De Simone, propongono sostanzialmente che ogni ora venga pagata in ragione di 1/18 del trattamento complessivo di cattedra, ossia eliminano la distinzione, contenuta nell'articolo del testo concordato, tra la retribuzione per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18.

Se venisse accettato il criterio proposto dal senatore Granata, si verrebbe ad accrescere maggiormente la sperequazione già esistente tra professori che hanno un diverso orario di cattedra, ad ulteriore danno di coloro che hanno un orario di cattedra superiore. Per un motivo di equità, dichiaro quindi di essere contrario all'emendamento Granata-De Simone.

P R E S I D E N T E . A parte la conclusione da parte della Commissione finanze e tesoro, dichiaro di essere contrario ad un simile emendamento.

D E S I M O N E . Se le ore supplementari dovessero essere affidate non ad un titolare, ma ad un supplente qualsiasi, non dovrebbero essere retribuite interamente?

B R U N O . L'insegnante che ha dodici ore percepisce lo stipendio intero, alla pari di colui che ha 18 ore di insegnamento.

D E S I M O N E . Stabilite allora, piuttosto che tutti gli insegnanti devono fare 18 ore!

D O N A T I . Desidero fare una precisazione. Ho insistito molto presso la Commissione finanze e tesoro perchè esprimesse parere favorevole alla presente proposta di legge, e questo parere è praticamente subordinato ad un meccanismo piuttosto complesso. È evidente che l'incarico dato ad un insegnante di ruolo, coefficiente 580, costa molto di più che se fosse affidato ad un incaricato abilitato o laureato. Tuttavia possiamo dire che il disegno di legge al nostro esame non comporta alcun onere, perchè il meccanismo dell'orario di cattedra consente un certo risparmio sulle ore d'insegnamento al di sotto delle 18 settimanali.

Posso, quindi, affermare che per una necessità di ordine finanziario è opportuno accettare questa soluzione, senza di che il disegno di legge cadrebbe per il mancato consenso da parte della Commissione finanze e tesoro.

Non dimentichiamo che il disegno di legge concede un vantaggio notevole a molti insegnanti,

L U P O R I N I . Ritengo che non si debba dimenticare che si tratta di scuole e di insegnanti e che, quindi, accanto alle ragioni di bilancio — che non sembrano poi così decisive dato che l'onere sarà sempre limitato — esistono altre considerazioni ugualmente valide.

Ricordo che quando entrai nell'insegnamento medio, dopo aver vinto un concorso, dovendo scegliere tra l'insegnamento della filosofia e della pedagogia nelle scuole magistrali, con un orario settimanale di 12 ore, e l'insegnamento della filosofia e della storia in un liceo scientifico con un orario di 18 ore settimanali, scelsi senza esitazione l'insegnamento con l'orario più gravoso perchè mi appariva più interessante.

Ora, a mio avviso, il punto è questo: quando un insegnante esce da una classe per andare ad insegnare in un'altra classe, si sottopone ad uno sforzo didattico particolare, che è uguale sia che insegni per 12 ore settimanali, sia che insegni per 18. Non dobbiamo, quindi, tener presente solo l'aspetto finanziario; questo darebbe un'impressione di estrema meschinità da parte della Amministrazione della pubblica istruzione, quando invece anche l'aspetto didattico ha la sua importanza.

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dai senatori Granata e De Simone.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero rilevare soltanto che il testo proposto dai senatori De Simone e Granata è precluso dal giudizio della Commissione finanze e tesoro, in quanto — non vi è alcun dubbio — importa un onere finanziario non facilmente prevedibile, ma indiscutibile.

Ho potuto invece dire come rappresentante del Governo — e la Commissione finanze e tesoro nel dare il suo parere ha preteso che vi fosse appunto tale dichiarazione — che col testo della Sottocommissione un onere prevedibilmente non vi sarà, proprio perchè si vuol giocare sulle economie relative all'aggiunta di famiglia, al fondo pensioni, all'I.N.A.-Casa e all'E.N.P.A.S., ma soprattutto perchè una parte delle retribuzioni sarà pagata in ragione di un trenta-

seiesimo, anzichè in ragione di un diciottesimo; qualora venissero pagate tutte, invece, sulla base di un diciottesimo, allora l'onere diventerebbe indiscutibile.

Vorrei pregare, inoltre, gli onorevoli senatori De Simone e Granata di tenere presente la situazione di fatto dalla quale partiamo e di volere, quindi, considerare che con questa soluzione veniamo notevolmente incontro all'esigenza che i professori di ruolo e gli incaricati abilitati prestino questo ulteriore servizio alla scuola.

Il compenso attuale di un professore per le ore di insegnamento svolte oltre l'orario di cattedra è stabilito in ragione di un terzo del trattamento orario spettante; ora, invece, si fa un notevole passo avanti rispetto a tale situazione.

Pertanto, al fine di non arrestare l'iter del provvedimento, che il Governo desidera vivamente vedere approvato prima dell'inizio del nuovo anno scolastico (in quanto ritiene che, soprattutto per gli insegnamenti di carattere tecnico, possa portare un vantaggio alla scuola), pregherei i senatori De Simone e Granata di non voler insistere nel loro emendamento, il quale ci costringerebbe a chiedere un ulteriore parere alla Commissione finanze e tesoro, rendendo assai problematica, a mio avviso, l'approvazione del disegno di legge.

G R A N A T A . Saremmo ben lieti di accedere all'invito dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ma non possiamo, in quanto riteniamo, insistendo, di fare gli interessi abbinati della scuola e degli insegnanti.

Riteniamo, altresì, che la nostra proposta non solo semplificherebbe molto la contabilità, ma, inoltre, non inciderebbe eccessivamente sull'onere complessivo. Ci dispiace, in effetti, di dover votare un provvedimento dal quale sembra che, addirittura, derivi un risparmio anzichè un onere; ed il solo fatto che la Commissione finanze e tesoro non abbia sollevato alcuna obiezione mi induce a sospettare che queste mie supposizioni siano esatte...

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sospetto del tutto infondato.

G R A N A T Ae che si voglia venire incontro alle esigenze della scuola sfruttando ancora una volta il bisogno degli insegnanti.

Non vogliamo certo fare un discorso polemico, ma questa è la nostra impressione.

Per tali motivi preghiamo, quindi, l'onorevole Presidente di voler porre in votazione il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori De Simone e Granata, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 col seguente: « L'incarico per le ore eccedenti l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora in ragione di un diciottesimo del trattamento complessivo di cattedra, spettante all'insegnante, detratta la sola aggiunta di famiglia ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i Presidi sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto entro i limiti di cui all'articolo 2.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo.

D O N A T I . Per le supplenze di brevissima durata esiste già una disposizione in base alla quale gli insegnanti sono obbligati a sostituire i colleghi senza alcun compenso, mentre qualora la supplenza superi i sei giorni, il Preside normalmente è tenuto a chiamare un supplente; attualmente, però, i Presidi non sanno come provvedere in questi casi, perchè non riescono a trovare tali supplenti.

L'articolo 4, pertanto, stabilisce che quando la supplenza superi i sei giorni i Presidi possano incaricare, fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra, gli insegnanti di ruolo e gli incaricati abilitati in servizio nell'Istituto, e che tali supplenze vengano retribuite per la loro effettiva durata secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo.

A tal proposito, proporrei di aggiungere al secondo comma dell'articolo, dopo le parole « di cui all'articolo 3, comma primo » le altre « e terzo », in quanto ritengo che anche queste retribuzioni debbano essere esenti da oneri per il fondo pensioni, per l'I.N.A.-Casa e per l'E.N.P.A.S.

Naturalmente, per tali retribuzioni non esiste nè la tredicesima, nè la pensionabilità, in quanto queste sono già non pensionabili per loro natura.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sarei d'accordo sulla proposta del senatore Donati; ma rilevo che, pur essendo le supplenze retribuite per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte, dovrebbe essere computato su di essa anche il rateo della tredicesima mensilità.

D O N A T I . Si potrebbero, allora, sopprimere le parole finali del secondo comma, dopo le parole « di cui all'articolo 3 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Donati tendente a sopprimere al secondo comma dell'articolo le parole « comma primo ».

(È approvato).

In armonia con quanto si è disposto nell'articolo 2, propongo di sostituire alle parole: « i presidi » le altre: « i Capi di istituto ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 proporrei di inserire un articolo 4-bis, il quale in sede di coordinamento diventerebbe articolo 5, del seguente tenore:

« I direttori degli istituti di istruzione artistica possono assegnare incarichi e supplenze agli insegnanti di ruolo o agli incaricati quando siano esaurite le graduatorie per gli incarichi dei singoli istituti, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

L'incarico o la supplenza sono retribuite per ogni ora fino alle 12 settimanali complessive nei Conservatori di musica, fino alle 16 nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici e fino alle 18 negli Istituti e Scuole d'arte in ragione rispettivamente di 1/24, 1/32, 1/36, e per ogni ora oltre le 12 settimanali nei Conservatori di musica, le 16 nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici, le 18 negli Istituti e nelle Scuole d'arte in ragione rispettivamente di 1/12, 1/16, 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con l'esclusione della sola aggiunta di famiglia ».

Ho proposto tale articolo aggiuntivo in quanto ritengo che quegli stessi bisogni che sono stati considerati per le altre scuole debbano valere anche per gli istituti di istruzione artistica, anche in considerazione del fatto che la formula contenuta nel disegno di legge in esame « scuole secondarie di ogni ordine e grado » non comprende detti istituti, in quanto il Consiglio di Stato non è mai stato d'accordo nell'accettare questa inclusione.

È necessario, poi, a mio avviso, predisporre un articolo *ad hoc* anche per il fatto che gli istituti d'arte non dipendono dal Provveditore agli studi, il quale non ha alcuna ingerenza nei confronti del loro personale direttivo e docente, ma dipendono direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Faccio osservare, inoltre, che il titolo di abilitazione non è richiesto per nessun tipo di insegnamento negli istituti artistici.

Oltre alle differenze sopra ricordate, poi, vi è anche un'ulteriore differenza rispetto alle altre scuole per quanto si riferisce all'orario di cattedra, che varia da materia a materia e da istituto ad istituto: tale ora-

rio è di otto, nove, dodici ore nei Conservatori di musica (articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945), di sedici ore nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici e di diciotto ore negli istituti e nelle scuole d'arte.

Anche il fatto che nessun insegnante possa svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5 non trova riscontro e analogia nel funzionamento degli istituti d'arte in quanto gli insegnamenti, per il modo individuale in cui vengono impartiti e per ragioni tecnico-didattiche dell'insegnamento delle materie figurative nei laboratori artistici, richiedono il raggruppamento di molte ore nella stessa giornata.

D O N A T I . Ho l'impressione che non vi sia una profonda armonia fra l'impostazione di questo articolo e quella degli articoli precedenti, in quanto mi pare che il trattamento riservato agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica verrebbe ad essere superiore a quello degli altri.

Nell'articolo aggiuntivo presentato dal Presidente, infatti, si stabilisce, ad esempio, che per i conservatori di musica le supplenze per ogni ora oltre le dodici settimanali siano retribuite in ragione di un dodicesimo del trattamento spettante all'insegnante, venendosi in tal modo a creare una grave sperequazione, che non è assolutamente possibile ammettere.

Quindi, sarei disposto tutt'al più ad accettare un articolo generico così formulato: « Sono estese agli istituti d'arte, in quanto applicabili, le norme di cui alla presente legge », in modo che anche per questi insegnanti sia previsto l'orario d'obbligo, evitando così un trattamento preferenziale nei loro soli confronti.

P R E S I D E N T E . Ma, come ho ricordato, quei particolari orari di cattedra sono stabiliti per legge.

D O N A T I . Potrei citare anche altre scuole dove l'orario di cattedra è di dieci, dodici, quindici o sedici ore settimanali, ma non vedo per quale motivo ogni ora oltre

le dodici dovrebbe essere retribuita agli insegnanti degli istituti d'arte in ragione di un dodicesimo, quando agli altri insegnanti viene retribuita in ragione di un trentaseiesimo.

Inoltre, ci troviamo di fronte a scuole del tutto speciali, per le quali non è richiesto alcun particolare titolo di studio...

P R E S I D E N T E . Penso che il primo comma dell'articolo da me proposto potrebbe restare e pertanto l'articolo stesso risulterebbe così formulato: « I direttori degli istituti di istruzione artistica possono assegnare incarichi e supplenze agli insegnanti di ruolo o agli incaricati quando siano esaurite le graduatorie per gli incarichi dei singoli istituti, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 ».

D O N A T I . Ritengo che una dizione più semplice potrebbe essere questa: « In quanto applicabili, le norme della presente legge sono estese agli istituti di istruzione artistica ».

B E R T O L A . Mi pare che l'obbligo per ogni insegnante di svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni non inferiore a 5 non debba valere per gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica; altrimenti, temo che invece di fare loro un favore faremmo il contrario, e a ciò bisogna stare attenti.

P R E S I D E N T E . Le disposizioni di questo provvedimento sono, rispetto agli Istituti di istruzione artistica, come un vestito che non si può adattare del tutto alla persona, perchè gli istituti predetti sono di diversa struttura e non sono identificabili con gli altri tipi di scuola.

D I R O C C O . Adottando la dizione proposta dall'onorevole Presidente e cioè che « i direttori degli istituti possono assegnare incarichi e supplenze agli insegnanti di ruolo eccetera », la preoccupazione del senatore Bertola cade, perchè si parla solo di incarichi e supplenze senza far cenno alla questione dei cinque giorni cui egli accennava.

B E R T O L A . Nell'esame di questo disegno di legge siamo stati, come dire, un po' legati dal parere della 5ª Commissione; se avessimo affrontato il problema più liberamente, forse saremmo riusciti meglio.

La questione da risolvere era semplicissima: oggi esiste una disposizione che disciplina sia il conferimento che il pagamento delle ore eccedenti l'orario di cattedra; i presidi possono darle per incarico agli insegnanti, oltre il loro orario di cattedra, quando ci siano insegnamenti vacanti.

In questo caso il pagamento è di un terzo del compenso spettante all'insegnante ed è anche previsto il limite per le ore eccedenti quelle di lavoro normale; limite che è, se non ricordo male, di sei ore per settimana.

Bastava dire (il nostro problema è tutto qui) che invece di un terzo questo pagamento sarebbe stato totale per evitare gran parte delle discussioni.

La Commissione finanze e tesoro fece rilevare, prima dell'unificazione dei due testi ora in discussione, che ci sarebbe stato un aggravio di spesa; ma, a parte il fatto che sono convinto che anche il disegno di legge proposto dalla Sottocommissione comporti un certo aggravio, si dovrebbero tener presenti due circostanze:

1) che si tratta di un aggravio di bilancio più apparente che reale perchè, in pratica, le ore oltre l'orario d'obbligo si fanno raramente;

2) che se anche tale onere sorgesse, con una variazione di bilancio potremmo far fronte alla maggiore spesa, perchè ritengo preferibile che l'insegnamento venga affidato a professori di esperienza, magari spendendo di più, che non, come avviene oggi, a studentelli alle prime armi.

Il problema dovrebbe essere affrontato così e l'impostazione dovrebbe essere unica per tutte le scuole, compresi gli Istituti di istruzione artistica.

Per questo provvedimento, invece, siamo andati ad impegnarci in una situazione nella quale il nostro stesso Presidente si trova imbarazzato a decidere, non sapendo quale sia la via migliore.

Come uscirne? Confesso che io stesso non lo so, certo che se avessimo preso la strada

maestra a quest'ora saremmo certamente arrivati in porto.

P R E S I D E N T E . Per gli istituti di istruzione artistica la norma meno applicabile sarebbe quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge; per questo proponevo, nell'articolo che ho presentato, di far riferimento solo agli articoli 2, 3 e 4, lasciando da parte l'articolo 1.

B A L D I N I . Vorrei chiedere questo: gli insegnanti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli istituti e scuole d'arte come vengono retribuiti, quando hanno rispettivamente 12, 16 e 18 ore di insegnamento settimanali?

Probabilmente bisognerebbe fare il calcolo di tali retribuzioni e vedere in quale rapporto siano rispetto al presente provvedimento, perchè per questi insegnanti non vale quanto abbiamo detto per le altre scuole statali.

B E R T O L A . Anche se ciò che sto per dire non sarà del tutto esatto, credo tuttavia che lo sia in gran parte.

Gli insegnamenti negli istituti di istruzione artistica, ad esempio per la musica, si svolgono in modo diverso da quello che accade in altre scuole, perchè gli insegnanti hanno di fronte un allievo per volta e la loro ora di insegnamento risulta da due lezioni di mezz'ora. Si tratta, perciò, di 12 ore di insegnamento nei conservatori di musica, che in realtà sono 24 mezz'ore, perchè questi insegnanti danno lezione a singoli allievi, il che è piuttosto pesante.

Sono convinto che questo sia il criterio seguito dagli insegnanti in questione, che su questa base va calcolato il loro orario di cattedra e che quindi costoro percepiscano lo stipendio completo facendo 12, 16 o 18 ore a seconda dei vari insegnamenti; da ciò è nata la proposta dell'onorevole Presidente, la quale è logica ed è nell'interesse di questa categoria di insegnanti.

D O N A T I . Sarei d'avviso di lasciare da parte questo settore, per farne oggetto di un disegno di legge a sè stante, anche perchè, data la tendenza a mantenere se-

parata la legislazione delle scuole dei vari ordini, la confusione che nascerebbe da questa norma non sarebbe producente sotto alcun aspetto.

D I R O C C O . La difficoltà di decidere la questione sorge dai particolari ordinamenti che hanno soprattutto le accademie di belle arti e i conservatori di musica, mentre gli istituti e le scuole d'arte hanno una struttura identica o per lo meno molto simile a quella delle altre scuole.

Pregherei pertanto l'onorevole Presidente di limitare il suo emendamento solo a questi ultimi, facendo un passo per volta e aderendo alla proposta del senatore Donati di predisporre un provvedimento particolare per i rimanenti istituti.

Si potrebbe pertanto formulare un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo, così concepito: « Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese agli istituti e scuole d'arte ».

Penso che l'onorevole Presidente si possa accontentare di questo primo passo, che non turberebbe l'armonia complessiva del disegno di legge.

Tutto ciò che del presente disegno di legge può essere applicabile a questo tipo di scuole, estendiamolo pure; ma stiamo attenti a non mettere in grave imbarazzo i capi d'istituto nell'applicazione del provvedimento, quando, per il particolare ordinamento di certe scuole, se ne potrebbe alterare la struttura.

G R A N A T A . Vorrei riuscire a comprendere quale sia lo spirito che informa la proposta di emendamento fatta dall'onorevole Presidente.

Nell'articolo aggiuntivo, infatti, è detto che i direttori degli istituti di istruzione artistica possono assegnare incarichi e supplenze agli insegnanti di ruolo o agli incaricati, per cui si presume che tali insegnanti abbiano già un loro orario di insegnamento. È detto, inoltre, che l'incarico o la supplenza sono retribuiti per ogni ora fino alle 12 settimanali complessive, alle 16 e alle 18 in ragione di 1/24, 1/32, 1/36, e questo lascia pensare che detti insegnanti, oltre al loro normale orario di insegnamento, pos-

sono ricevere un incarico per altre 12, 16 o 18 ore retribuite secondo i criteri indicati; si ammette, infine, che a questi insegnanti si possano assegnare anche delle ore in più oltre queste ultime. Pertanto, tali insegnanti avrebbero un loro orario di cattedra, al quale andrebbero aggiunte altre 12 o 16 o 18 ore, più ancora un certo numero ulteriore di ore di insegnamento; e non si capisce come sia possibile far rientrare questo orario d'insegnamento nelle 24 ore di una giornata.

A me pare, pertanto, che tutta l'impostazione sia da respingere in quanto, a mio avviso, non ha senso: probabilmente l'intenzione del proponente era quella di stabilire un nuovo criterio di retribuzione per gli incarichi e le supplenze, ma in questo caso non vi è alcuna relazione con gli insegnanti di ruolo, per i quali esistono delle tabelle governative, trattandosi di cosa completamente diversa che non ha nulla a che vedere col presente testo.

P R E S I D E N T E . Potrei aderire alla proposta del senatore Di Rocco di limitare l'articolo ai soli istituti e scuole d'arte.

D I R O C C O . L'articolo potrebbe essere così formulato:

« Le norme degli articoli 2, 3 e 4, in quanto applicabili, sono estese agli istituti e scuole d'arte ».

D O N A T I . In tal caso, sarebbe sufficiente dire « Le norme della presente legge... ».

D I R O C C O . Con tale dizione, però, verrebbe compresa anche la norma relativa ai 5 giorni per settimana.

D E S I M O N E . Gli articoli già approvati del disegno di legge stabiliscono che gli incarichi sono assegnati dal Provveditore agli studi; bisogna invece ricordare che gli istituti di istruzione artistica, come è stato rilevato dal Presidente, non dipendono dal Provveditore agli studi ma direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

D I R O C C O . Allora, sempre rimanendo fedeli al mio principio, si potrebbe dire:

« I capi di istituto degli istituti e scuole d'arte possono assegnare incarichi e supplenze agli insegnanti di ruolo ed agli incaricati secondo le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 ».

P R E S I D E N T E . A mio avviso, sarebbe preferibile una formula più ampia.

D I R O C C O . Il testo dell'articolo aggiuntivo potrebbe essere, allora, il seguente:

« Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli istituti e scuole d'arte ».

P R E S I D E N T E . Accetto senz'altro quest'ultima dizione proposta dal senatore Di Rocco.

M O N E T I . Vorrei sapere se si intendono automaticamente esclusi dalla norma i conservatori di musica. A quel che sembra, l'emendamento considera solo un ramo dell'educazione artistica, escludendo l'altro soltanto perchè la Commissione non è in grado di sapere se ed in quale misura il provvedimento sia applicabile a tutto il settore dell'istruzione artistica.

Sarebbe quindi opportuno rivedere tutto il problema, rinviando a tal fine la discussione del disegno di legge.

D O N A T I . A mio avviso conviene tornare alla proposta iniziale di lasciare distinti i due settori. Oggi si tratta di risolvere il problema delle scuole secondarie; in seguito, se le autorità competenti riterranno utile provvedere in modo analogo per tutta l'istruzione artistica, potremo affrontare la questione delle scuole artistiche. Ammesso sempre che per tali scuole il problema si ponga nello stesso modo; il che, secondo me, non è detto, non esistendo in esse carenza d'insegnanti.

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Effettivamente gli istituti d'arte hanno gli ordinamenti più vicini alle scuole degli altri ordini e gradi. Inoltre, se vi sarà abbondanza di domande d'incarico, non vi sarà necessità di applicare la norma; altrimenti essa si applicherà. Non sono quindi contrario ad una estensione della norma stessa agli istituti e scuole d'arte, sempre che ciò sia accettato dall'onorevole proponente.

Quanto all'osservazione del senatore Moneti, debbo rilevare che le accademie di belle arti hanno un ordinamento del tutto particolare, ragione per cui non appare prudente includerle nel provvedimento.

Rimane il dubbio per i licei artistici. Se si ravviseranno inconvenienti vedremo. Del resto tali inconvenienti sarebbero limitati a poche unità, mentre questo disegno di legge va incontro ad esigenze molto vaste.

P R E S I D E N T E . Come proponente dichiaro di accettare la proposta conciliativa dell'onorevole rappresentante del Governo, come un primo passo verso la soluzione del problema più vasto che riguarda tutti gli istituti di istruzione artistica.

Vorrei formulare un invito al Governo, di studiare cioè eventuali provvedimenti per gli altri settori dell'istruzione artistica; in particolare per le accademie di belle arti e per i conservatori di musica.

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono lieto di poter dire, per quanto riguarda le accademie di belle arti, che proprio in questo momento tali scuole sono oggetto di attenta ed attiva considerazione da parte del Ministero. Ci proponiamo anzi di ripresentare, emendato, un certo progetto di legge che aveva ricevuto giudizio parzialmente negativo dal Consiglio superiore delle belle arti. Se il testo emendato riceverà questa volta un giudizio favorevole, presenteremo il disegno di legge alle Camere.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

77ª SEDUTA (27 giugno 1962)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis nella seguente formulazione:

« Le norme dei precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte ».

(È approvato).

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

È ovvio che gli articoli 4-bis e 5 prendono rispettivamente, nel testo definitivo, i numeri 5 e 6.

G R A N A T A . All'inizio della discussione del disegno di legge, abbiamo pregiudizialmente espresso una riserva circa l'opportunità di prendere in esame provvedimenti di carattere particolare e contingente prima che fosse discusso ed approvato lo stato giuridico degli insegnanti, tante volte da noi insistentemente richiesto.

Tuttavia, per dare prova di buona volontà abbiamo collaborato, per quanto ci è stato possibile, presentando emendamenti che, a nostro giudizio, avrebbero reso più accettabili le disposizioni di cui trattasi; ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che il nostro impegno non ha incontrato il consenso della maggioranza; i nostri emendamenti, infatti, nella sostanza sono stati respinti, tranne alcuni di carattere puramente formale.

Per la pregiudiziale a cui ho fatto cenno e per questa constatazione, pertanto, noi riteniamo di doverci astenere in sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo, proporrei di modificare il titolo del disegno di legge nel modo seguente: « Disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi e Luzzatto ed altri: « Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (2002)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi e Luzzatto, Sannicolò, Matteotti Matteo, Tonetti e Ravagnan: « Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

B E R T O L A , *relatore*. Il disegno di legge intitolato: « Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia », che ci giunge dalla Camera dei deputati, è il risultato della fusione di due proposte di legge, aventi lo stesso oggetto, l'uno d'iniziativa del deputato Gagliardi, e l'altra dei deputati Luzzatto, Sannicolò, Matteo Matteotti, Tonetti e Ravagnan.

Esso ha lo scopo di assegnare un contributo governativo di lire 60 milioni, diviso in cinque annualità di dodici milioni ciascuna a partire dall'esercizio 1962-63, alla Fondazione veneziana Querini Stampalia, e ciò al fine di sopperire al grave *deficit* di bilancio della Fondazione stessa.

Per rendersi conto della opportunità di tale proposta occorre tenere presente che la « Fondazione scientifica Querini Stampalia », tale è la esatta denominazione, istituzione culturale fondata nel 1868 dal conte Giovanni Querini...

P R E S I D E N T E . Da altre fonti risulterebbe che il nome del fondatore fosse *Alvise*.

B E R T O L A , relatore. La Fondazione, dicevo, si compone di una Biblioteca aperta giornalmente al pubblico e di una Pinacoteca. La Biblioteca è ricca di volumi e di manoscritti; la collezione libraria consta di circa 300.000 unità con carattere prevalentemente scientifico, possiede aggiornate pubblicazioni di matematica, di fisica, di scienze naturali e di medicina e possiede anche pubblicazioni recenti di carattere storico e umanistico.

Aperta tutti i giorni, comprese le domeniche fino alle 23,30, essa è frequentata in genere da studenti universitari e medi di Venezia e Padova, con una media di 200 presenze giornaliere.

La Pinacoteca possiede, oltre a mobili originali del XIII secolo, quadri preziosi di Giovanni Bellini, di Palma il Vecchio e del Longhi. È frequentata dai turisti italiani e stranieri.

Biblioteca e Pinacoteca formano un unico ente retto da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri: due di nomina dell'istituto veneto di scienze, lettere ed arti (tale Istituto funge anche da ente tutore della Fondazione), uno di nomina comunale, uno di nomina provinciale e uno di nomina dell'Accademia di belle arti di Venezia. Attualmente il Presidente del Consiglio di amministrazione è il professor Gino Luzzato.

L'organico della Fondazione è costituito da un direttore, il professor Giuseppe Mazziol, da un vice Direttore, da un ragioniere, da tre impiegati e da cinque custodi.

Quando il conte Querini istituì la Fondazione si preoccupò anche della sua dotazione; e con suo testamento le assegnava il suo ingentissimo patrimonio terriero. Da allora tale patrimonio fu falciato vuoi per tasse di successione, vuoi per la svalutazione dei titoli di Stato. Oggi esso è costituito da 800 ettari di terra e di una trentina di modesti appartamenti urbani dati in affitto. Le rendite complessive annue del patrimo-

nio si aggirano oggi sui 38 milioni lordi, dai quali bisogna detrarre circa 12 milioni per tasse e contributi vari. Il risultato è che dal 1945 il bilancio della Fondazione è in *deficit*. Il Consiglio di amministrazione ha cercato di alleggerire le spese riducendo di tre unità il complesso dei dipendenti; purtroppo il *deficit* è continuato, sia pure a ritmo più rallentato, e alla fine del 1961 ammontava a lire 46.661.077.

Tutto questo spiega il perchè dell'iniziativa degli onorevoli deputati sopra indicati ed i motivi della somma richiesta. I 60 milioni indicati dalla proposta di legge, bene amministrati, serviranno: *a)* a sanare il *deficit* di bilancio; *b)* a risanare il patrimonio fruttifero secondo criteri moderni; *c)* ad incrementare le acquisizioni librarie, oggi troppo ridotte.

Per quanto il relatore ha potuto accertare, senza tale contributo governativo la Fondazione Querini Stampalia difficilmente potrebbe a lungo sopravvivere; ed è inutile far notare che la sua scomparsa sottrarrebbe a Venezia ed al Veneto uno strumento di cultura valido e interessante.

Per questi motivi ed altri facilmente indicabili di decoro e di interesse, il relatore si dichiara favorevole al disegno di legge e lo propone all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . L'abitudine di fare ricorso continuamente allo Stato per sanare bilanci deficitari non è certo molto consolante!

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

L U P O R I N I . Vorrei osservare che è certo auspicabile che la Fondazione sia aiutata al massimo, trattandosi di un Istituto che costituisce una gloria per Venezia e che ha un'importanza non solo nazionale, ma internazionale. Tuttavia, ritengo che con i 60 milioni richiesti dal disegno di legge in esame non sia possibile raggiungere quegli

obiettivi che, appunto, sono stati fatti presente nella relazione del senatore Bertola, anche in considerazione del fatto che il solo deficit della Fondazione è costituito da ben 46 milioni di lire.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi risulta, però, che la Direzione generale delle Accademie e delle Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione è intervenuta largamente con sovvenzioni straordinarie ad alleggerire il disagio di questa benemerita Fondazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È assegnato alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia un contributo straordinario di lire 60 milioni, da versarsi in cinque quote annuali di lire 12 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio 1962-63 sino all'esercizio 1966-67.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri e Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua; e del deputato Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D I R O C C O , relatore. Con la legge 8 luglio 1956, n. 782, si dispose la trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili, in istituti tecnici femminili. Con detta legge, praticamente furono creati gli istituti tecnici femminili (sorgenti tuttavia dalla trasformazione delle scuole suddette).

Nulla venne — con quella legge — innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero.

La predetta legge del 1956 regolò l'inquadramento del personale delle scuole professionali annesse e trasformate in istituti tecnici femminili — oltre, s'intende, l'inquadramento del personale delle scuole di magistero — con particolari norme favorevoli.

Come ho già accennato, la legge numero 782 prevede solo l'istituzione di istituti tecnici femminili dalla trasformazione di scuole professionali annesse a quelle di magistero professionale della donna. Ma è avvenuto poi che alcune scuole professionali femminili, pur non essendo annesse a scuole di magistero, siano state trasformate, sia per

l'aumentata popolazione scolastica delle rispettive zone, sia per sopperire ad aumentate esigenze culturali, in istituti tecnici femminili.

Infatti: delle 19 scuole professionali non annesse a scuole di magistero, quattro vennero trasformate in istituti il 1° ottobre 1960; 10 sono state trasformate in istituti col 1° ottobre 1961 e tre sono state autorizzate a far funzionare classi di istituti tecnici femminili, a titolo di esperimento.

Da trasformare, perciò, ne restano solo cinque di cui tre, quelle fornite delle classi sperimentali, saranno trasformate prossimamente.

La situazione, dunque, delle scuole professionali isolate è andata oltre le previsioni del legislatore. Sicchè oggi si impone la necessità di dare assetto giuridico alla nuova realtà nel frattempo determinatasi. A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge, il quale, modificando l'articolo 1 della legge del 1956, dispone che anche le scuole professionali femminili, non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possano essere trasformate in istituti tecnici femminili.

Come ho già accennato, la legge 8 luglio 1956, e le successive modificazioni non prevedono l'estensione dei benefici d'inquadramento al personale delle scuole professionali femminili isolate; e ciò perchè non era contemplata la loro trasformazione in istituti tecnici femminili, trasformazione che invece — ripeto — in un secondo tempo, si è effettuata.

Attualmente si ha perciò la seguente situazione di fatto:

a) un gruppo di insegnanti favoriti dalle disposizioni della citata legge n. 782;

b) un altro gruppo di insegnanti (che, per caso, all'ingresso nei ruoli aveva scelto — o vi era stato assegnato — una scuola professionale non annessa ad un magistero) che non può usufruire della legge n. 782, cioè non può ottenere l'inquadramento nell'organico degli istituti stessi.

Si tratta di una situazione assurda, consistente in un diverso trattamento riservato a gruppi di insegnanti forniti degli stessi titoli che hanno vinto il medesimo concorso

ed hanno impartito l'identico programma di insegnamento.

Il disegno di legge in esame vuol ovviare a questa sperequazione e a ciò provvede con gli articoli dal 2 al 4.

Vi è però una particolare situazione che riguarda il personale delle scuole professionali annesse alle scuole di magistero al momento della loro trasformazione in istituti tecnici femminili.

La legge 8 luglio 1956, n. 782, limitò il beneficio dell'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici, al personale che risultava in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia al 17 agosto 1956.

Sembra ovvio che, nello stabilire questa data, il legislatore partisse dal presupposto che l'applicazione della nuova norma avrebbe avuto luogo immediatamente o che, comunque, la trasformazione delle scuole non sarebbe andata oltre l'inizio del successivo anno scolastico (1° ottobre 1956).

Invece, in seguito alle difficoltà incontrate per la pratica attuazione della legge n. 782, la trasformazione in istituti tecnici delle scuole di magistero e delle scuole professionali annesse, è stata attuata soltanto dal 1° ottobre 1960.

Questo ritardo dell'applicazione della nuova legge ha portato come conseguenza che la situazione del personale in servizio nelle soppresse scuole al 30 settembre 1960, non rispecchia più la situazione esistente alla data dell'entrata in vigore della legge numero 782; anzi da questa si è notevolmente allontanata, in seguito alle variazioni verificatesi nei ruoli durante il quadriennio tra la promulgazione della legge e la sua applicazione, per effetto di nomine, passaggi, trasferimenti e collocamenti a riposo.

Pertanto, appare opportuna una modificazione della legge, per estendere i benefici che la legge stessa ha previsti, a coloro che appartenevano ai ruoli delle soppresse scuole, al 30 settembre 1960, ossia al giorno antecedente alla data dalla quale le scuole di magistero e le annesse scuole professionali, sono state trasformate in istituti tecnici.

A questa esigenza provvede l'articolo 5 del presente disegno di legge.

Questo, nel testo pervenuto al Senato, esige però una più precisa formulazione che

potrà ottenersi attraverso alcuni emendamenti che il relatore ha l'onore di proporre:

1) all'articolo 2 si dovrebbe stabilire che il personale direttivo delle scuole professionali femminili, ai fini dell'inquadramento, debba trovarsi nei ruoli delle scuole stesse alla data del 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici, allo scopo di consentire la possibilità di inquadramento del personale direttivo delle scuole che via via saranno sostituite con istituti tecnici; a questo scopo si propone anche la soppressione della parola « trasformate »;

2) come conseguenza di questo emendamento, si propone che la norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 si riferisca non soltanto al personale contemplato nello stesso articolo, ma anche a quello di cui all'articolo 2, per non omettere di considerare il personale direttivo delle scuole professionali femminili. Si propone anche di sostituire, nello stesso articolo e comma, l'espressione « in servizio » con quella più esatta « in ruolo ». Ciò per ovviare ad un'eventuale interpretazione per cui potrebbe essere compreso nei benefici della legge il personale non di ruolo, purchè in servizio, e per converso, resterebbe escluso quello di ruolo, ma eventualmente comandato a prestare servizio altrove.

Del terzo comma dell'articolo 3 il relatore propone che sia fatto un articolo a sè, per ragioni di armonia legislativa;

3) infine, all'articolo 5 si propone la soppressione dell'avverbio « fino » dopo la espressione « nei ruoli delle predette scuole ». L'avverbio appare superfluo e forse potrebbe essere pregiudizievole per qualche elemento che, per ragioni varie, si trovi oggi a prestare servizio in una scuola ancora da trasformare.

Per le ragioni esposte, che mi lusingo siano ritenute valide come io le ritengo, e che spiegano l'opportunità, il senso di equità e convenienza che ispirano il disegno di legge mi onoro di invitare la Commissione a volerlo approvare con gli emendamenti di cui ho dato l'annuncio e illustrato i motivi.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore di Rocco per la diligenza posta, come del resto è suo costume, nella relazione.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso sul disegno di legge in esame il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, preso in esame il provvedimento, dichiara di ritenere che da esso scaturiscano oneri finanziari per il bilancio dello Stato, senza che vi sia indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Subordina, pertanto, la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento a precise, positive assicurazioni del rappresentante del Dicastero del tesoro, in sede di Commissione di merito, circa la inesistenza degli oneri predetti ».

Non so bene come interpretare tale parere. Ritengo che le assicurazioni del Tesoro ci possano essere date per bocca del rappresentante del Governo, che credo sia investito della responsabilità della questione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi rimetto al giudizio dell'onorevole Presidente. Il parere sembra comportare un invito da parte di questa Commissione al Ministro del tesoro od a un suo rappresentante; il che appare, se non altro, nuovo. Con piena e convinta deferenza verso la 5^a Commissione avrei suggerito piuttosto, se mi fosse stato consentito, che la 5^a Commissione stessa volesse ascoltare un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, i cui chiarimenti avrebbero potuto superare ogni perplessità.

È infatti noto ai componenti della Commissione che, quando si istituisce una nuova scuola, nel decreto di istituzione deve esserci un riferimento allo stanziamento, che permetta di fronteggiare l'onere finanziario relativo. Quindi, evidentemente, se si dovranno istituire degli istituti tecnici femminili bisognerà stanziare le somme occorrenti al loro funzionamento.

Mi sembra che il disegno di legge non comporti oneri maggiori, in quanto, paralle-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)77^a SEDUTA (27 giugno 1962)

lamente all'istituzione di un istituto tecnico femminile, è prevista la soppressione di una scuola professionale femminile. Non vedo quindi, francamente, quali possano essere i motivi di perplessità. Se vi saranno nuovi oneri, questi saranno fronteggiati come sono fronteggiati tutti quelli che scaturiscono dall'istituzione di nuove scuole; tanto più che nel provvedimento è previsto un certo passaggio d'insegnanti da una scuola all'altra.

Sarà comunque mia cura consultare il Ministero del tesoro, per poter dare più ampi chiarimenti alla Commissione, in una successiva seduta.

P R E S I D E N T E . Ritengo che le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato valgano già a rasserenarci circa il parere espresso dalla Commissione di finanze; comunque, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari